CAMERA DEI DEPUTATI N. 3373

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSI

Norme per il controllo delle associazioni private riconosciute e non riconosciute

Presentata il 23 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La protesta della popolazione italiana, stanca di tanti anni di imbrogli e scandali dovuti, tra l'altro, per lo più ai mancati doverosi e legali controlli, fa parlare tutti i politici ed i cosiddetti politologi di « trasparenza e chiarezza ». Il richiamo a concetti così semplici e doverosi per chiunque svolga attività politica o amministrativa pubblica ha richiesto l'intervento di una legge che, incredibilmente, è ancora per buona parte inapplicata e inapplicabile, per le omissioni governative (legge 7 agosto 1990, n. 241). In una qualsiasi società detti princìpi sarebbero e dovrebbero essere semplici automatici presupposti ad ogni iniziativa o attività pubblica. Ma l'Italia di oggi deve ricorrere a leggi, per imporre la trasparenza e la chiarezza nei rapporti tra i pubblici poteri ed i cittadini. Altrettanto dicasi per l'equivoco sulle cosiddette « società segrete » ove una conduzione filomassonica ha visto demonizzare esclusivamente la « loggia P 2 », o le altre logge indicate di volta in volta segrete dalla stessa massoneria. Con la cosidetta « legge Spadolini » di fatto si limitava la sanzione alle sole associazioni segrete che attuavano interferenze nei confronti degli organi pubblici, mentre per la Costituzione tutte le associazioni segrete sono vietate, indipendentemente dalla interferenza scoperta e provata con uffici pubblici. Trasparenza e chiarezza impon-

gono quindi di stabilire un chiaro e trasparente criterio al fine di escludere ogni attività segreta, e tale criterio non può che consistere nell'obbligo di ogni associazione (partiti politici compresi) di pubblicare non solo gli atti di costituzione e lo statuto, gli organi dirigenziali e di amministrazione, ma altresì i nomi, non solo dei responsabili e dei rappresentanti legali delle associazioni, ma anche degli iscritti, da depositarsi annualmente presso le segreterie delle procure della Repubblica presso i tribunali competenti per territorio. Pertanto si impone la pronta approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Tutte le associazioni private riconosciute o meno sono tenute a depositare annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno alla segreteria della Procura della Repubblica presso i tribunali competenti per territorio, i loro atti di costituzione e gli statuti, nonché le modifiche degli stessi intervenute nell'anno; esse devono contestualmente depositare l'elenco nominativo dei responsabili legali, dei membri degli uffici di direzione e degli iscritti.

ART. 2.

1. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 1 è punito con la reclusione sino a cinque anni e con la multa sino a lire 10.000.000. Per i capi, i promotori e gli organizzatori la pena non può essere inferiore a due anni di reclusione ed a lire 5.000.000 di multa. La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore a cinque anni. Per gli organizzatori, i capi ed i promotori l'interdizione è perpetua. È disposta altresì la confisca dei beni delle associazioni e dei condannati.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3373
Lire 500